



Comune di Giarole

(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17/2021

OGGETTO: Esercizio della facoltà prevista dall'art. 232 e dall'art. 233-bis comma 3 TUEL per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti a partire dall'Esercizio 2020 di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e non redigere il bilancio consolidato;

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **SETTE** del mese di **MAGGIO** alle ore **VENTUNO** e minuti **ZERO** nella Sala delle Riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di **I^a** convocazione.

Fatto l'appello risultano presenti:

	Presente		Assente
	in presenza	tramite videoconferenza	
PAVESE Giuseppe	X		
TREVISAN Simone			X
DRUSIAN Roberto		X	
LONGARELLI Silvia		X	
IANNUZZI Vincenzo	X		
CAMPAGNOLA Stefano		X	
CANATO Gianpaolo		X	
MORETTI Cinzia		X	
MIRRA Antonietta			X
MANCANELLO Alfredo			X
ZINGALES MAURIZIO	X		

Partecipano gli Assessori esterni PIGNONE Ruggero e ZACCO Enrico

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor **PAVESE Giuseppe**, nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopracitato.
Assiste il **Segretario Comunale SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo**;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che al primo gennaio 2021 la popolazione residente era inferiore a 5.000 abitanti.

Visto l'articolo 232, comma secondo, del D.L.G.S. 18/08/2000 n. 267, che al primo capoverso recita “*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale*”

Visto l'art. 233 bis del medesimo decreto, che testualmente enuncia “*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato*”.

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, che testualmente enuncia:

“La delibera di giunta concernente la decisione di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale ai sensi dell'art. 232, comma 2, del TUEL, è trasmessa alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009. Considerato che gli enti che non tengono la contabilità economico patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, tale delibera rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL.”

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che il Responsabile del Servizio Amministrativo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa dell'atto ai sensi dell'art.49 e 147bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

CON votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

1) Di esercitare l'opzione concessa dall'art. 232 comma 2 TUEL per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti di non adottare la contabilità economico-patrimoniale a partire dall'Esercizio 2020;

2) Di dare atto che il presente atto rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL., ai sensi del disposto di cui all'Allegato A del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020, richiamato in premessa;

3) Di trasmettere detta deliberazione al sistema BDAP al fine di assolvere all'obbligo informativo dettato dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016, ai sensi del già citato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2020;

4) Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

SUCCESSIVAMENTE

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile per l'urgenza a sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to AMELOTTI Dr. Fabio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to AMELOTTI Dr. Fabio

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to PAVESE Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a partire dal 15.05.2021 così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009.

Addì, 15.05.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D. Lgs. 267/2000:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (.....) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs.
267/2000

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs.
267/2000

Addì, 07.05.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Giarole, lì 15.05.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo